


6



Occupazione stagionale, firmata l'intesa

Firmato al Ministero del lavoro il protocollo d'intesa per regolare l'occupazione stagionale. Le parti hanno concordato che, nel rispetto delle norme contrattuali siglate dalle organizzazioni sindacali, il contratto di lavoro deve essere esigibile nel primo giorno di attività lavorativa. Il Ministero, dal canto suo, si è impegnato a verificare insieme alle amministrazioni interessate, le procedure amministrative al fine di

proporre le semplificazioni utili. Per favorire una efficace programmazione di ingressi per lavoro stagionale, corrispondenti ai reali fabbisogni, le parti si sono impegnate a favorire anche attraverso il coinvolgimento dei Servizi per l'impiego, la disponibilità al lavoro stagionale da parte dei lavoratori presenti sul territorio italiano per agevolare la mobilità territoriale. Il Ministero del Lavoro intensificherà altresì le iniziative per assicurare il rispetto del diritto al lavoro degli stranieri e per evitare qualsiasi comportamento discriminatorio mantenendo le condizioni di lavoro adeguate. Le sedi periferiche del Ministero prenderanno i necessari contatti con gli enti e gli organismi locali per favorire l'attuazione dell'articolo 22 comma 2 del T.U.

qui Italia

L'accordo

La firma prevista per oggi al Ministero
Fino al 2002 niente cassa integrazione puntando
a specializzare lo stabilimento di Marcianise

L'Aquila, dalla Siemens al «polo tecnologico»

GIOVANNI LACCABO

Oggi al ministero del Lavoro viene siglato il secondo accordo dell'ex Italtel che riguarda la Siemens. Martedì prossimo toccherà al terzo e ultimo pezzo (Tecnosistemi). L'accordo Siemens diverge dall'intesa Italtel perché per il biennio esclude la cassa integrazione e prevede solo l'utilizzo della mobilità volontaria incentivata e in accompagnamento alla pensione. L'accordo - spiega il leader Fiom Giampiero Castano - sancisce l'uscita dal lungo tunnel che aveva lasciato con scarse prospettive alcuni stabilimenti, soprattutto a L'Aquila: «Avere ora un futuro di sufficiente tranquillità diventa un fatto importante, per i lavoratori. L'elemento qualificante è il piano industriale profondamente cambiato durante la lunga trattativa. All'inizio era previsto il mantenimento delle produzioni, così com'erano distribuite, il forte ridimensionamento delle attività di L'Aquila ed il taglio degli organici dai 2 mila addetti del '98 a 850-900». Un calo netto di mille unità giustificato, secondo l'azienda, dalla esternalizzazione e dal taglio delle produzioni, soprattutto le attività manifatturiere. Ora il piano prevede una specializzazione molto importante per lo stabilimento di Marcianise, presso cui confluiscono i componenti prima sparpagliati un po' ovunque, anche a L'Aquila ed anche a Durak, in Germania. Si tratta di componenti per produrre stazioni radio per la telefonia mobile. Pertanto Marcianise, con circa mille addetti, diventa uno dei due stabilimenti Siemens in Europa che sfornano stazioni radio di telefonia mobile, quelle che permettono ai cellulari di comunicare, uno dei mercati in espansione: «Marcianise diventa importante perché concentra questo tipo di produzioni», osserva Castano. «Ma l'accordo è positivo perché anche per L'Aquila definisce una missione che tutela circa 1.400 posti di lavoro, con un recupero di circa 500 addetti rispetto ai piani iniziali». Risultato conseguito in parte consolidando l'attività già prevista - che deve occupare circa 500 persone - di

INFO

Magnetek Assemblea contro la chiusura

Mobilizzazione alla Magnetek di Milano. I lavoratori hanno dato vita ad un'assemblea aperta contro la decisione dell'azienda di chiudere lo stabilimento e licenziare 95 persone. La soluzione più logica, dicono le organizzazioni sindacali, sarebbe la conversione dello stabilimento milanese. Masecondo la Cisl, «in realtà dietro la decisione della Magnetek c'è la volontà di trasferire all'estero la produzione, in Paesi dove il costo del lavoro è più basso».

Il colosso italiano dell'elettronica è stato smembrato in tre tronconi

- 1 Italtel- Telecom, con 5.000 addetti, telefonia fissa
- 2 Siemens, 7.000 addetti, telefonia mobile
- 3 Tecnosistemi, 2.000 addetti, apparati per telecomunicazioni

L'accordo relativo al primo spezzone (Italtel-Telecom) prevede entro il 31 dicembre 2001:

- a) 802 uscite di cui 241 a Milano, 472 a Caserta, 89 a Palermo
- b) 250 outsourcing di cui 208 a Caserta e 40 a Milano
- c) 660 assunzioni di cui 155 a Caserta, 85 a Palermo, 145 a Milano, 135 nelle sedi estere

Fonte: Fondazione Corazzini, 1999

P&G Infograph

ricerca e produzione degli apparati di trasmissione del segnale telefonico. In parte, con la produzione di piastre elettroniche (900 addetti) e di componenti elettromeccanici per le telecomunicazioni: «Siemens dichiara che questa seconda fetta di produzione sarà sviluppata in partnership con un altro industriale, così da trasformare L'Aquila in un parco tecnologico, in cui sia presente sia Siemens, sia altri soggetti con Siemens, sia altri imprenditori, purché abbiano la volontà di collegarsi alla produzione mondiale di Siemens». Ciò perché l'area industriale ex Italtel di L'Aquila è molto vasta, con circa 4 mila dipendenti, abbastanza nuova, dotata di capannoni attrezzati: «Se il progetto sarà attuato, come noi vogliamo, consentirà di costruire un polo qualificato, abbastanza importante per L'Aquila che, di recente, è stata interessata da un depauperamento industriale consistente, con l'abbandono di Alenia e di altre attività. L'abbandono di Italtel, oggi Siemens, sarebbe stato il colpo di grazia. Oggi si può invece sperare nella ripresa di una vocazione industriale abbastanza rilevante nelle

telecomunicazioni». I lavoratori di L'Aquila esprimono apprezzamenti e riserve sull'accordo. In assemblea chiedono maggiori spazi produttivi ed occupazionali e garanzie che il sindacato ripro-

pone oggi al ministro dell'Industria e del Lavoro. A Milano vengono confermati i siti produttivi e la direzione centrale. Si mantengono la missione per la progettazione e lo sviluppo del ra-

diomobile prodotto a Marcianise e, a Cassina de' Pecchi, il centro europeo per la produzione dei ponti radio di piccole e medie capacità. Nel complesso, l'accordo comporta una riduzione di organico di circa 550-600 unità (su circa 7 mila addetti) ed un piano di assunzioni di circa 250 addetti per integrare il turnover nella ricerca e nelle attività di produzione. Con il «recupero» di posti lavoro a L'Aquila, l'intesa si conclude con un dimagrimento di organici assai più contenuto rispetto alle previsioni di partenza. Il piano '98 prevedeva 5 mila esuberanti. Ora, coi tre piani ex Italtel, le riduzioni di personale risultano più contenute di circa 1.500 unità. Secondo Giampiero Castano la divisione in tre tronconi dell'ex Italtel costituisce comunque una sconfitta: «Perché indebolisce le singole aziende. Questo è sicuramente un danno che potremo pagare caro se non saranno attuati tutti gli impegni che abbiamo acquisito nei singoli accordi, in particolare la prevista alleanza internazionale per Italtel e il mantenimento di una importante presenza di Siemens in Italia».

OCSE

Costo-lavoro, l'Italia 5ª

L'Italia è al quinto posto fra i paesi Ocse in fatto di costo del lavoro, con una pressione del 47% sul costo complessivo della manodopera. Secondo dati Ocse più recenti, relativi al 1998, il cuneo fiscale calcolato come differenza tra il costo della manodopera a carico dell'azienda e il reddito netto che resta a disposizione del dipendente, varia dal 15% della Corea e 20% di Giappone e Nuova Zelanda, al 51% della Svezia, 52% dell'Ungheria e 57% del Belgio che occupa il primo posto. Molte differenze si riscontrano poi nella distribuzione dei contributi sociali fra datori di lavoro e lavoratori. La Polonia ha il tasso più elevato di contributi a carico dei datori di lavoro, pari al 33% del costo totale medio della manodopera, seguita dall'Ungheria con il 32%, Francia 28% e poi Italia, Belgio e Repubblica Ceca con il 26%. La quota più bassa a carico dei datori di lavoro si trova in Islanda e Danimarca, rispettivamente 4% e 1%. Ma ancora meglio per le imprese si sta in Australia e Nuova Zelanda, dove non c'è nessuna aliquota contributiva a carico delle aziende. Sul fronte dei contributi dovuti dai lavoratori invece il primo posto spetta all'Olanda, con una quota del 27% del salario e il 23% del costo totale del lavoro (includendo cioè anche la quota a carico del datore). Segue la Germania con il 21% del salario e il 17% del costo totale. Nessun contributo a carico dei lavoratori invece in Polonia, Islanda e Nuova Zelanda.

ISPEZIONI

Fuorilegge il 91,6% delle aziende

Il 91,6% delle aziende italiane risulta fuori legge: è il risultato dell'indagine condotta dalla task force del Ministero del Lavoro da maggio (quando ha avviato la sua attività) a dicembre scorso. I dati diffusi dal dicastero rivelano che sono 579, su 632, le imprese visitate che non sono risultate in regola.

Risultati ancora peggiori hanno dato i controlli dedicati al rispetto delle norme di sicurezza (legge 626): su 239 aziende, 230 (96,2%) sono risultate irregolari. Le violazioni amministrative sono state pari a 7.859, mentre le sanzioni irrogate ammontano a 3 miliardi 120 milioni. Nel suo «giro» di ispezioni, la task force ha pure recuperato contributi Inps per 4 miliardi 898 milioni e premi Inail per 603 milioni. I controlli, svolti dalla squadra mista formata da ispettori del lavoro e carabinieri, hanno riguardato 2.759 lavoratori, di cui soltanto 1.193 sono risultati regolari. Gli stranieri interessati sono stati 402, di cui la maggioranza (240) irregolari. Nel corso delle ispezioni sono stati rilevati anche 59 minori che lavoravano al nero (su un totale di 71).

L'attività strettamente relative alle norme della sicurezza ha portato all'individuazione di 1.097 violazioni penali con 357 denunce a piede libero. L'importo delle sanzioni, ridotto al 25% è stato pari a un miliardo 308 milioni. Dieci i cantieri posti sotto sequestro. Il costo dell'intera operazione condotta dalla task force è stato di 200 milioni di lire. L'attività ha riguardato soltanto alcune, limitate aree geografiche: Roma, Verona, Taranto, Reggio Emilia. La percentuale più elevata di aziende regolari è stata riscontrata a Reggio Emilia con il 13,76, seguita da Verona con l'11,45.

Ecco i numeri delle operazioni '99 svolte nelle città di Roma, Verona, Taranto, Reggio Emilia.

Totale aziende ispezionate 632 (di cui regolari 53 e irregolari 579). Lavoratori interessati 2.759 (di cui regolari 1.193 e irregolari 1.566). Minori interessati 71 (di cui regolari 12 e irregolari 59). Stranieri interessati 402 (di cui regolari 162 e irregolari 240). Violazioni amministrative 7.859. Importo sanzioni 3,1 miliardi. Recupero contributi Inps 4,8 miliardi. Recupero premi Inail 603 milioni. Aziende ispezionate 239 (di cui regolari 9 e irregolari 230). Violazioni penali 1.097.

IL DOCUMENTO IL TESTO DELLA LEGGE

Ecco le linee-guida per la riforma del Tfr

Questo è il testo della legge di delega con la quale il Governo si è posto come obiettivo quello di favorire la più ampia diffusione della previdenza complementare attraverso un più efficiente utilizzo delle risorse costituite dagli accantonamenti per il Tfr:

Art.1

Interventi per favorire lo sviluppo della previdenza complementare

Al fine di favorire lo sviluppo della previdenza complementare, il Governo è delegato ad emanare entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) destinazione degli accantonamenti annuali relativi al trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'articolo 2120 del codice civile, alle forme pensionistiche complementari previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo

21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni, prevedendo, nel rispetto del principio "pro-rata":

1) la possibilità, da parte dei lavoratori per i quali non sussistano o non operino le fonti istitutive di cui all'articolo 3, comma 1 del citato decreto legislativo n.124 del 1993, di destinare gli accantonamenti annuali al TFR a fondi intercategoriaли istituiti con le modalità descritte dall'articolo 3 del predetto decreto legislativo o alle forme pensionistiche previste dall'articolo 9 del medesimo decreto.

2) il diritto per i lavoratori di optare per modalità diverse di destinazione dei predetti accantonamenti annuali al TFR con predisposizione di misure e strumenti idonei che assicurino in tali casi: prestazioni equivalenti, sotto i profili del rischio del rendimento e della liquidità, a quelle previste dalla normativa vigente con riguardo al trattamento di fine rapporto e la canalizzazione delle disponibilità finanziarie così

derivanti verso la piccola e media impresa e l'artigianato;

3) la revisione dei limiti temporali di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 e la loro definizione anche per il fondo intercategoriaли di cui al punto 1) della presente lettera;

b) soppressione, garantendo gli equilibri di finanza pubblica, del contributo destinato al Fondo di garanzia presso l'INPS, per la quota relativa al trattamento di fine rapporto, con assunzione della garanzia della prestazione equivalente di cui al punto 2) della lettera a) a carico del bilancio dello Stato e abolizione dell'accantonamento di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, e successive modificazioni; c) definizione, relativamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 59,

comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con riferimento alle quote maturande del trattamento di fine rapporto, dei livelli e delle modalità di destinazione alle forme di previdenza complementare tenendo conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'accordo quadro del 29 luglio 1999 e prevedendo:

1) l'integrale destinazione ai fondi del trattamento di fine rapporto, attraverso l'elevazione della quota di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo dell'accordo quadro del 29 luglio 1999, ai sensi dell'articolo 2, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni, secondo lo schema virtuale di cui all'articolo 2, commi 3 e 5, del predetto decreto;

2) il versamento effettivo ai fondi pensione del trattamento di fine rapporto fino ad un importo di ulteriori lire 500 miliardi annui rispetto a quelli

previsti dall'articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre 1998, n. 44;

d) predisposizione di misure e modalità specifiche di attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento, in caso di presenza di forme di previdenza integrativa obbligatoria anche attraverso la trasformazione informale pensionistica di cui al decreto legislativo 21-4-93, n. 124, e successive modificazioni;

e) raccordo delle norme delegate di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 299, e al decreto legislativo attuativo dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

f) utilizzo, per il concorso alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente delega, delle economie conseguenti al decreto legislativo attuativo dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133, anche per gli effetti prodotti dalle disposizioni contenute nella presente delega.

2) Gli schemi dei decreti legislativi

di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei Ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari permanenti, ai fini dell'espressione del parere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine senza che le competenti Commissioni abbiano espresso il predetto parere, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3) Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 1, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 1.

